

volta vana, poichè l'imperatore lo condannò al carcere, ma gli assegnò come tale la casa dei gesuiti francesi in Pechino. Da parte dell'imperatore ciò significava un'attenuazione della pena, ma per i gesuiti tale fatto ebbe le peggiori conseguenze, poichè in tal modo essi dovevano fare i carcerieri di un missionario.¹ Il 3 marzo 1721, munito di doni per il Papa e per il re del Portogallo, Mezzabarba partì da Pechino per Macao ove, dopo una sosta di tredici giorni in Canton, giunse il 27 maggio,² alcune settimane dopo la morte di Clemente XI.

Mezzabarba restò in Macao ancora fino alla fine dell'anno e da colà il 7 novembre pubblicò un'istruzione pastorale ai vescovi, ai vicari apostolici e ai missionari.³ Dopo una lunga introduzione egli esorta tutti alla concordia, la quale può ottenersi con ciò che tutti eseguiscano gli ordini del Papa del 1715. Una nuova promulgazione di questi ordini non è necessaria, nè egli intendeva permettere nulla di ciò che in essi era proibito. Qui ritorna una proposizione che si trova nella sua lettera del 19 gennaio 1721: noi non introduciamo alcuna novità, ma lasciamo le cose al punto in cui esse sono.⁴ Contrariamente al desiderio che gli era stato manifestato nella residenza imperiale,⁵ il Mezzabarba dichiara espressamente che egli non sospendeva in alcun modo la costituzione di Clemente XI sui riti e che nulla prometteva di ciò che in essi era proibito. Solo di fronte a certi dubbi che si erano sollevati circa l'uso dei riti, egli indicò alcune usanze che potevano essere tollerate; volessero i missionari provvedere con zelo, affinché esse venissero a poco a poco abolite e sostituite con usanze cristiane. Qui seguono otto licenze, delle quali s'era parlato già poco dopo il suo arrivo in Cina.⁶ Doveva essere permesso: 1° nelle case private le tavolette degli antenati, supposto che vi stesse sopra solo il nome del trapassato e su di un lato fosse scritta una spiegazione circa il significato della tavoletta e che fosse esclusa nel fare queste tavolette ogni superstizione ed evitato ogni scandalo. 2° Permesse sono tutte le cerimonie per i defunti che non siano superstiziose o sospette, ma di natura puramente civile. 3° Il culto di Confucio è permesso, in quanto è puramente civile. Anche le tavole col suo nome sono permesse, quando esse siano

¹ Cfr. più sotto.

² *Anecdotes* V 330-338.

³ Essa è assunta nella costituzione di Benedetto XIV del 4 ottobre 1742. *Jus pontif.* III 73-83; *Collectanea* 137 s.

⁴ « Non enim opus est, ut aliquem actum faciamus, ut [Clementis XI] mandata iam promulgata vobis innotescant... Nihil proinde innovamus, sed relinquimus res prout sunt ». (*Jus pontif.* III 77). Cfr. p. 366, n. 6.

⁵ Pag. 365.

⁶ Sopra p. 361.